

Causa T-170/94

Shanghai Bicycle Corporation (Group)
contro
Consiglio dell'Unione europea

«Dumping — Paesi a commercio di Stato — Prodotto analogo —
Trattamento individuale — Calcolo del margine di dumping»

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione Ampliata) 25 settembre 1997 II - 1389

Massime della sentenza

1. *Ricorso di annullamento — Legittimazione ad agire — Persone giuridiche — Nozione — Possesso della personalità giuridica secondo il diritto nazionale o riconoscimento da parte delle istituzioni comunitarie quale ente giuridico indipendente*
[Trattato CE, art. 173; regolamento di procedura della Corte, art. 38, n. 5, lett. a); regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 5, lett. a)]
2. *Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente ed individualmente — Regolamento istitutivo di un dazio antidumping — Impresa esportatrice di un paese terzo oggetto di inchiesta e che abbia partecipato all'inchiesta medesima*
(Trattato CE, art. 173, quarto comma)

3. *Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Margine di dumping — Determinazione del valore normale — Importazioni provenienti da paesi non retti da economia di mercato — Determinazione dei «prodotti simili» — Campionatura — Potere discrezionale delle istituzioni — Sindacato giurisdizionale — Limiti*
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2423/88, artt. 2, n. 5, 12 e 13]
4. *Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Fissazione dei dazi antidumping — Istituzione di un dazio unico per tutte le importazioni provenienti da un paese non retto da economia di mercato — Legittimità — Presupposti*
(Regolamento del Consiglio n. 2423/88, artt. 2, nn. 5, 9, 13 e 14, e 13, n. 3)
5. *Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Fissazione dei dazi antidumping — Trattamento individuale delle imprese esportatrici di un paese non retto da economia di mercato — Presupposti — Prova dell'autonomia delle imprese nei confronti dello Stato — Potere discrezionale delle istituzioni — Sindacato giurisdizionale — Limiti*
(Regolamento del Consiglio n. 2423/88)
6. *Diritto comunitario — Principi — Diritti della difesa — Rispetto nell'ambito di procedimenti amministrativi — Antidumping — Obblighi delle istituzioni di rispondere alle richieste di informazioni delle imprese interessate — Limiti*
[Trattato CE, art. 214; regolamento del Consiglio n. 2423/88, artt. 7, n. 4, lett. b), e 8, nn. 2 e 3]

1. La ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto da un ente ai sensi dell'art. 173 del Trattato dipende in primo luogo dal possesso dello status di persona giuridica. Nel sistema giurisdizionale comunitario, il ricorrente possiede lo status di persona giuridica quando abbia acquisito la personalità giuridica conformemente alla legge in base alla quale sia stata costituita, ovvero se sia stata trattata dalle istituzioni comunitarie quale ente giuridico indipendente.

Tribunale dispongono al riguardo che una persona giuridica di diritto privato deve allegare al proprio ricorso il suo statuto o un estratto recente del registro delle imprese, ovvero un estratto recente del registro delle associazioni o qualsiasi altra prova della sua esistenza giuridica. Costituisce prova dell'esistenza giuridica di un ente, ai sensi di tali disposizioni, una copia del registro delle imprese che attesti la sua registrazione in qualità di «corporate legal person», detenuta dalla Repubblica popolare cinese e munita di personalità giuridica secondo il diritto cinese.

L'art. 38, n. 5, lett. a), del regolamento di procedura della Corte e l'art. 44, n. 5, lett. a), del regolamento di procedura del

In ogni caso, lo status di persona giuridica indipendente di una persona giuridica

non può essere contestato quando questa sia stata trattata come tale dalle istituzioni comunitarie nel corso del procedimento amministrativo precedente l'emanazione dell'atto impugnato.

stanza che il dazio medesimo sia unico ed istituito in riferimento ad uno Stato e non in riferimento alle singole imprese.

2. Benché, alla luce dei criteri dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, i regolamenti istitutivi di dazi antidumping abbiano effettivamente, per la loro natura e per la loro portata, carattere normativo, in quanto si applicano a tutti gli operatori economici interessati, non è tuttavia escluso che le loro disposizioni possano riguardare individualmente determinati operatori economici.

Così, gli atti istitutivi di dazi antidumping possono riguardare direttamente ed individualmente le imprese produttrici ed esportatrici che possano dimostrare di essere state individuate negli atti della Commissione o del Consiglio o prese in considerazione nelle indagini preparatorie e, più in generale, ogni singolo operatore economico che possa dimostrare l'esistenza di talune qualità a lui peculiari e che lo contraddistinguono, in relazione al provvedimento di cui trattasi, rispetto a qualsiasi altro operatore economico.

Inoltre, resta irrilevante ai fini della tutela giurisdizionale di singole imprese interessate da un dazio antidumping la circo-

È individualmente interessata da un regolamento istitutivo di un dazio antidumping un'impresa i cui prodotti siano gravati da un dazio antidumping, che abbia partecipato al procedimento amministrativo, nella misura ad essa possibile e la cui partecipazione sia stata espressamente considerata nel regolamento impugnato.

Del resto, questa stessa impresa dev'essere parimenti considerata come direttamente interessata dal regolamento di cui trattasi, per il fatto che un regolamento istitutivo di un dazio antidumping obbliga le autorità doganali degli Stati membri a riscuotere il dazio istituito senza lasciare loro alcun margine di discrezionalità.

3. Nel caso di importazioni provenienti da paesi non retti da economia di mercato, la determinazione dei «prodotti simili» ai fini del calcolo del valore normale, ai sensi dell'art. 2, nn. 5 e 12, del regolamento antidumping di base n. 2423/88, si colloca nell'ambito dell'ampio potere discrezionale di cui le istituzioni dispongono in sede di analisi di situazioni economiche complesse. Lo stesso potere discrezionale è parimenti attribuito alle istituzioni nell'applicazione dell'art. 2, n. 13, del regolamento antidumping di

base in materia di ricorso alle tecniche di campionatura.

Il sindacato giurisdizionale di tale valutazione deve essere limitato ad accertare l'osservanza delle norme di procedura, l'esattezza materiale dei fatti considerati nell'operare la scelta de qua, l'insussistenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti o l'insussistenza di sviamento di potere.

4. Una politica avente come risultato l'istituzione di un dazio antidumping unico per un intero paese non è contraria né alla lettera, né all'oggetto, né allo spirito del regolamento di base n. 2423/88, quando tale politica risulti necessaria per la Comunità al fine di tutelarsi contro il dumping e contro il rischio di elusione di misure di difesa.

Nessuna disposizione del regolamento di base vieta, infatti, l'istituzione di un dazio antidumping unico per i paesi a commercio di Stato:

- l'art. 2, n. 5, indica unicamente i criteri in base ai quali deve essere determinato il valore, normale nel caso di importazioni provenienti da paesi non retti da un'economia di mercato;

- l'art. 2, n. 9, riguarda solamente la comparabilità dei prezzi e gli aggiustamenti diretti a prendere in considerazione le differenze che incidono su tale comparabilità;

- il fatto che l'art. 2, n. 13, preveda che, in caso di variazione dei prezzi, i prezzi all'esportazione sono posti a raffronto, in linea di principio, con il valore normale, operazione per operazione, non impedisce che possa essere fissato un dazio antidumping unico;

- né l'art. 13, n. 3, del detto regolamento né l'art. 8, n. 3, del codice antidumping del GATT vietano l'istituzione di un dazio unico, né impongono il calcolo del margine di dumping per ogni esportatore singolarmente considerato; le dette disposizioni esigono solamente una corrispondenza tra l'importo del dazio, anche se unico, ed il margine di dumping, ancorché determinato in modo unitario;

- l'art. 2, n. 14, del regolamento di base, se è pur vero che definisce, alla lett. a), il margine di dumping nel senso dell'importo in ragione del quale il valore normale supera il prezzo all'esportazione, dispone tuttavia, alla lett. b), che, quando i margini di dumping variano, questi possano essere oggetto di un calcolo di media ponderata;

- infine, se da un lato emerge, tanto dalla *ratio* quanto dall'oggetto dell'art. 13, n. 2, del regolamento di base — il quale dispone che i regolamenti antidumping indichino in particolare l'importo e il tipo del dazio imposto, il prodotto interessato, il paese di origine o di esportazione, il nome del fornitore, ove possibile, e la relativa motivazione —, che l'obbligo di indicare il nome del fornitore nei regolamenti antidumping implica in linea di principio l'obbligo di fissare un dazio antidumping specifico per ogni singolo fornitore, dall'altro, il legislatore ha espressamente limitato tale obbligo di precisazione ai soli casi ove ciò sia possibile; orbene, non è possibile indicare il nome di ogni singolo fornitore quando, per evitare il rischio di un aggiramento dei dazi antidumping, sia necessario istituire un dazio unico per un intero paese, ipotesi che ricorre quando, trattandosi di un paese a commercio di Stato, le istituzioni comunitarie, dopo aver esaminato la situazione degli esportatori interessati, non siano convinte che tali esportatori agiscano in modo autonomo rispetto allo Stato.

Per quanto attiene all'oggetto del regolamento di base, si tratta, fra l'altro, di proteggere la Comunità contro le importazioni oggetto di dumping. Quanto alla *ratio* del regolamento, se è pur vero che dalle varie disposizioni emerge che il valore normale e i prezzi all'esportazione vanno normalmente determinati individualmente per ciascun esportatore, ciò non vuol dire, tuttavia, che le istituzioni comunitarie siano obbligate a farlo in ogni caso, né che esse siano tenute ad istituire un dazio antidumping individuale

per ciascun esportatore. La *ratio* del regolamento lascia un ampio margine discrezionale alle istituzioni comunitarie per decidere quando la soluzione più appropriata sia quella di accordare un trattamento individuale agli esportatori interessati. Ciò è quanto si evince, in particolare, dagli artt. 2, n. 14, lett. b), e 13, n. 2, del regolamento di base, i quali attribuiscono alle istituzioni comunitarie la facoltà di calcolare una media ponderata dei margini di dumping e, quindi, un margine di dumping unico per un intero paese, nonché di istituire un dazio antidumping unico per tale paese.

5. La questione se un esportatore di un paese a commercio di Stato agisca in modo sufficientemente autonomo rispetto allo Stato stesso perché possa essergli riconosciuto un trattamento individuale presuppone valutazioni di situazioni di fatto complesse, che sono, al tempo stesso, di ordine economico, politico e giuridico.

A tal riguardo, come per le situazioni economiche complesse, le istituzioni dispongono, ai fini della valutazione di situazioni di fatto di ordine giuridico e politico esistenti in un paese a commercio di Stato, di un ampio potere discrezionale, mentre il sindacato giurisdizionale di tale valutazione dev'essere limitato all'accertamento del rispetto delle norme procedurali, dell'esattezza materiale dei fatti considerati nell'operare la scelta contestata, dell'assenza di errore di valutazione manifesto di tali fatti o dell'assenza di sviamento di potere.

6. Nell'ambito di un procedimento amministrativo, come quello precedente l'istituzione di un dazio antidumping, l'esigenza del rispetto del diritto di difesa è soddisfatta quando, nel corso del procedimento, l'impresa interessata sia stata messa in grado di far conoscere il proprio punto di vista sulla realtà e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze allegare nonché, se del caso, sui documenti di cui si è tenuto conto.

L'obbligo di informazione incombente alla Commissione dev'essere tuttavia conciliato con il divieto di divulgare informa-

zioni riservate risultante, da un lato, dall'art. 8, n. 2, del regolamento antidumping di base, che dispone che le istituzioni comunitarie e gli Stati membri, nonché i loro agenti, sono tenuti a non divulgare, salvo esplicita autorizzazione della parte che le ha fornite, le informazioni ricevute in applicazione del medesimo regolamento e per le quali sia stato chiesto il trattamento riservato, e, dall'altro, dagli artt. 214 del Trattato e 8, n. 3, del regolamento di base, ai sensi dei quali le istituzioni comunitarie possono ritenere riservate talune informazioni quando la loro divulgazione possa produrre conseguenze negative per colui che le abbia fornite o ne sia la fonte.